



Unità Organizzativa Personale e Rapporti sindacali

PEC: camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it

Ordine di Servizio n.24 del 13 ottobre 2021

Protocollo stampigliato in alto con procedura informatizzata.

Oggetto: Decreto legge 21 settembre 2021, n.127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento di sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Definizione modalità operative

Il Segretario Generale F.F.

- Richiamate le vigenti disposizioni normative finora adottate per fronteggiare e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n.105, convertito con legge 126/2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
- Visto, in particolare, l'art.1 dello stesso decreto, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID 19, è stato prorogato, sino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza sanitaria;
- Visto il D.P.C.M. del 17.06.2021, adottato di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale ed il Ministro dell'Economia e Finanze, con il quale sono state disciplinate, in coerenza con le disposizioni di cui all'art.9, comma 10, del decreto legge 52 del 22 aprile 2021 la raccolta dei dati che alimentano la piattaforma nazionale DGC, le sue caratteristiche e modalità di funzionamento, e, più in generale, le certificazioni verdi COVID 19 emesse dalla citata piattaforma (i dati riportati nelle certificazioni verdi COVID 19, la struttura dell'identificativo univoco, le specifiche tecniche, ecc.), nonché le misure per assicurare la protezione dei dati personali;
- Visto il decreto legge n.127 del 21.09.2021, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- Visto, in particolare, l'art.1, comma 1, del citato decreto, che al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater ha inserito l'art. 9-quinquies;
- Preso atto che tale norma, rubricata “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico”, prevede che “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2
- Visto il successivo comma 2 dello stesso articolo 1 del decreto legge 127/2021, in base al quale la disposizione relativa all'obbligo di possesso di certificazione verde si applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- Preso atto che, ai sensi del comma 4 dell'art.1 del decreto legge n.127/2021, i datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2, ovvero i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro;
- Preso, altresì, atto che i datori di lavoro pubblici definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in oggetto, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per

la Pubblica Amministrazione e della Salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo.

- Preso atto che, secondo quanto stabilito dal successivo comma 6 dell'art.1 del decreto legge n.127/2021, il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
- Preso, inoltre, atto (comma 7) che l'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza;
- Visto il comma 11 dell'art.1 del decreto legge n.127/2021, il quale prevede che le disposizioni normative di cui ai precedenti commi 1, 3, 4, 5 e 8 trovino applicazione anche nei confronti dei soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2021 con il quale, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro della Salute, sono state adottate, ai sensi del comma 5 del richiamato art.1 del decreto legge 127/2021, le Linee Guida per la definizione delle modalità attuative delle verifiche in tema di certificazione verde;
- Viste, inoltre, le apposite indicazioni fornite al sistema camerale dal gruppo di lavoro Unioncamere circa l'accesso nei luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e la gestione operativa dell'introduzione del c.d.*green pass*;
- Preso atto che, come chiarito dalle sopra citate Linee Guida, il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione, costituendo preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tali obblighi, a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione;
- Verificato che tali obblighi risultano estesi ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi all'amministrazione – che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione;
- Preso atto, quindi, che le disposizioni del decreto legge n.127/2021 in tema di obbligo di possesso del green pass, rivolgendosi, per espresso dettato normativo, anche a soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, trovino applicazione, oltre che al personale dipendente della CCIAA di Caserta, anche nei confronti del personale dell'Azienda Speciale e delle società di sistema, dei titolari di incarichi, ai fornitori e affidatari di servizi;
- Ritenuto, inoltre, che il rispetto delle disposizioni in tema di possesso di certificazione verde debba essere garantito anche in occasione dello svolgimento degli esami per il conseguimento delle idoneità all'attività di agente di affari in mediazione e per l'iscrizione al ruolo periti esperti - nei confronti dei componenti della commissione - oltre che – nei confronti del conciliatore/mediatore - in occasione delle sedute di mediaconciliazione che si svolgono presso la Camera di commercio;
- Ritenuto, alla luce delle vigenti Linee Guida di cui al DPCM 12.10.2021, per quanto concerne le relative modalità di effettuazione, che il controllo debba essere svolto, prioritariamente, all'atto dell'accesso al luogo di lavoro attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata, prevedendo, inoltre, per i soli dipendenti della Camera di commercio e delle società di sistema, che tale controllo possa essere fatto, a campione, con cadenza giornaliera, nella misura percentuale non inferiore al 20% del personale presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea, con un criterio di rotazione del personale, e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa;
- Dato atto che l'art.1, comma 4, del decreto legge 127, così come precisato dalle vigenti Linee Guida governative, individua nel datore di lavoro, inteso come il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente a seconda del relativo ordinamento, il soggetto preposto al controllo, le attività di controllo, anche a campione, del possesso della certificazione verde COVID 19;
- Ritenuto, tuttavia, in relazione alla dimensione della struttura e alla presenza di una sede distaccata, che le attività di controllo, anche a campione, del possesso della certificazione verde COVID 19 possano essere demandate, nell'ambito del servizio di portierato e reception alla stessa affidato, e per entrambe le sedi camerali, alla società di sistema Tecnoservice che si avverrà, a tal fine, sulla base di apposita delega, di proprio personale;
- Ritenuto, inoltre, fermo restando la titolarità delle attività di controllo in merito al possesso della certificazione verde, quale fissata dall'art.1, comma 4, del decreto legge n.127/2021, che la contestazione della violazione, una volta accertato il mancato possesso della predetta certificazione, possa essere svolto dall'Unità Organizzativa "Personale e Rapporti sindacali";
- Sentito il Dirigente;

DISPONE

- Di prendere atto delle disposizioni stabilite dal decreto legge n.127 del 21.09.2021, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della

certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening”, in tema di possesso di certificazione verde COVID 19;

- Di stabilire, sulla base delle Linee Guida approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2021, le seguenti modalità operative per l’applicazione delle disposizioni in tema di certificazione verde COVID 19 (c.d. *green pass*) presso la Camera di commercio di Caserta:

I controlli sul possesso della certificazione verde COVID 19 di cui all’art.1 del decreto legge n.127 del 21.09.2021 saranno effettuati nei confronti di:

- ✓ dipendenti della Camera di commercio di Caserta;
- ✓ dipendenti dell’Azienda Speciale;
- ✓ dipendenti delle società di sistema;
- ✓ titolari di incarichi, consulenti e collaboratori della Camera di commercio di Caserta;
- ✓ fornitori di beni e servizi, ivi compresi corrieri e distributori;
- ✓ manutentori e dipendenti delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle strutture camerali
- ✓ soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice
- ✓ componenti commissione degli esami per il conseguimento delle idoneità all’attività di agente di affari in mediazione e per l’iscrizione al ruolo periti esperti;
- ✓ partecipanti alle sedute di mediaconciliazione in qualità di conciliatore/mediatore;
- ✓ componenti commissioni di esami/concorsi

Per il personale dipendente della Camera, dell’Azienda Speciale e delle società di sistema, i controlli saranno effettuati su tutti i dipendenti dal giorno 15/10/2021. Successivamente, potranno essere effettuati mediante verifiche a campione, nella misura percentuale di almeno il 20% del personale presente Per tutti gli altri soggetti sottoposti all’obbligo di possesso della certificazione verde, il controllo sarà effettuato in maniera puntuale ad ogni accesso alla sede camerale.

I controlli sul possesso della certificazione verde COVID 19 saranno effettuati, quotidianamente, sia presso la sede di Via Roma che presso la sede di Piazza Sant’Anna, al momento del primo accesso ai luoghi di lavoro. L’ente potrà procedere a verifiche successive all’ingresso al luogo di lavoro, qualora lo ritenga necessario.

Il controllo avviene attraverso un dispositivo dotato di fotocamera (per verificare il QR-code contenuto nel Green pass) e con installata l’App Verifica C19 del Ministero della Salute, sulla quale si rinvia al link <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>, oppure con le modalità, eventualmente diverse, stabilite dall’emanando D.P.C.M. che dovrà individuare specifiche funzionalità per la verifica automatizzata dei green pass.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell’interessato in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari nell’applicazione delle misure sanzionatorie.

Non sono consentite deroghe agli obblighi fissati dal decreto legge 21.09.2021, n.127. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo dei certificati di esenzione sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione; nelle more del rilascio del predetto applicativo, in attesa di diverse modalità esecutive, tale personale non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Il personale in discorso è tenuto a trasmettere tempestivamente la documentazione sanitaria in busta chiusa alla Camera di commercio che provvederà al successivo invio al medico competente dell’ente per le necessarie valutazioni.

Si fa presente che:

- a) è obbligatorio il possesso e l’esibizione del Green pass o della certificazione di esenzione a richiesta del personale autorizzato da parte dell’Ente;
- b) il mancato possesso del Green pass o del certificato di esenzione o il rifiuto di esibirli quando legittimamente richiesto, ovvero l’esito negativo del controllo della loro validità, comporta l’impossibilità di accedere o di permanere all’interno dei locali dell’Ente. Il dipendente è considerato assente ingiustificato con le conseguenze espressamente previste dalla legge (art. 1, comma 6, D.L. n. 127/2021);
- c) l’entrata o la permanenza nei locali dell’Ente, se ricorre una delle situazioni di cui alla precedente lett. b), comporta a carico del dipendente l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1500 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni disciplinari nei casi previsti dal contratto di lavoro;
- d) l’utilizzo di Green pass o certificati di esenzione contraffatti, falsificati, ovvero appartenenti a soggetti diversi da colui che lo esibisce implica l’applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Al fine di garantire la puntuale applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto legge n.127/2021, in data 15 ottobre 2021 è richiesta la presenza in servizio presso l’ente di tutto il personale; ai dipendenti non saranno, di norma, autorizzati giorni di ferie, permessi o altri istituti contrattualmente previsti

- di individuare quale soggetto incaricato dell’accertamento del rispetto degli obblighi di cui al decreto legge n.127/2021, la società di sistema Tecnoservice, che si avvarrà, a tal fine, sulla base di apposita delega, di proprio personale;
- di individuare quale soggetto incaricato della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui al decreto n.127/2021, il responsabile della Unità Organizzativa “Personale e rapporti sindacali”;
- di rendere al personale della Camera di commercio apposita informativa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento Europeo EU 2016/679 (GDPR); tale informativa, allegata al presente provvedimento, sarà anche disponibile sul sito istituzionale della Camera ed affissa all’ingresso dei locali camerali;

- di rendere ai soggetti diversi dai dipendenti dell'Ente, tenuti all'obbligo di cui al decreto legge n.127/2021, adeguata informativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento Europeo EU 2016/679 (GDPR); tale informativa, allegata al presente provvedimento, sarà disponibile sul sito istituzionale della Camera e affissa all'ingresso dei locali camerali.

L'Unità Organizzativa Personale e Rapporti sindacali provvederà a dare comunicazione a tutto il personale interessato della presente disposizione.

Caserta, 13 ottobre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

dr. Angelo Cionti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.(ed in particolare gli artt. 20, 21, 22, 23 e 24) e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Caserta
Via Roma, 75 – 81100 Caserta - Tel: 0823.249111 – Fax 0823.249299
PEC: camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it
e-mail: info@ce.camcom.it sito web: www.ce.camcom.it
C.F.: 80004270619 P. I.: 00908580616